

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 08/02/2001

Delibera Consiglio Comunale n. 92 del 07/07/2004

ART. 1

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 dello Statuto, sono eletti due consiglieri aggiunti in rappresentanza degli stranieri maggiorenni alla data della consultazione e residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nel territorio comunale, non appartenenti alla Comunità Europea e non cittadini italiani.

Il Consigliere straniero aggiunto interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio comunale con pari dignità dei consiglieri eletti.

Non viene nominato per alcuna commissione consiliare ma può partecipare a qualsiasi loro seduta; è invitato regolarmente alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Hanno diritto di parola in Consiglio comunale e nelle commissioni, nel rispetto del regolamento del Consiglio, ma non hanno diritto di voto; beneficiano di una indennità forfetaria per ogni seduta del Consiglio comunale.

L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale.

Il Consigliere straniero aggiunto eletto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. In caso di decadenza dall'incarico, subentrerà colui che segue nella lista per numero di voti validi riportati. A parità di voti varrà l'anzianità.

ART. 2

Il Comune si avvarrà della istituzione di un comitato elettorale costituito da 7 rappresentanti delle Associazioni degli immigrati, da due consiglieri comunali (1 di maggioranza e 1 di minoranza) e da un funzionario del Comune in veste di consulente tecnico con il compito di garantire la più ampia partecipazione alle consultazioni e contribuire al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Il predetto comitato verrà nominato dal Sindaco sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dalle associazioni degli immigrati e dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

ART. 3

Nell'ambito delle operazioni inerenti la elezione del Consigliere straniero aggiunto, agli uffici comunali saranno demandati i seguenti compiti:

- l'Ufficio Segreteria del Consiglio Comunale provvederà: a ricevere le liste dei candidati, presentate da uno o più dei sottoscrittori, rilasciandone relativa ricevuta nella quale verrà dato atto dei termini di presentazione (giorno ed ora); a trasmettere le liste dei candidati ricevute al Comitato elettorale entro le ore 12,00 del giorno successivo;
- l'Ufficio Elettorale provvederà: a predisporre apposite liste dei cittadini elettori in elenchi alfabetici, distinti in maschili e femminili e divisi in due seggi elettorali; alla stampa ed all'affissione dei manifesti informativi e delle schede elettorali, secondo le indicazioni fornite dal comitato elettorale di cui all'art. 2; alla stampa dei certificati elettorali necessari per la votazione; alla fornitura del materiale di consumo ai seggi elettorali; alla nomina dei presidenti (scelti dall'Albo dei presidenti di seggio elettorale) e dei segretari (scelti dall'Albo degli scrutatori) dei due seggi elettorali; alla predisposizione dei moduli per la sottoscrizione delle candidature; a fornire servizio di assistenza e supporto ai seggi elettorali per tutta la durata

delle operazioni di votazione e di scrutinio; a prendere in carico il materiale che verrà riconsegnato dai presidenti dei seggi elettorali al termine delle operazioni di scrutinio; l'ufficio Elettorale è autorizzato, altresì, fino da ora ad apportare gli eventuali aggiustamenti di carattere organizzativo che si rendessero necessari nel corso della procedura elettorale e che, comunque, non dovranno in alcun modo modificare l'iter procedurale;

- il Comando Polizia Municipale provvederà: alla consegna, mediante notifica a domicilio, dei certificati elettorali ai cittadini non appartenenti alla unione europea aventi diritto al voto; al servizio di vigilanza ai seggi allestiti, per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio;
- l'Ufficio Economato provvederà: al reperimento, alla consegna, al montaggio ed al successivo smontaggio degli arredi necessari per l'allestimento dei seggi elettorali presso la sede che verrà individuata.

ART. 4

Ad ogni cittadino straniero iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto verrà assegnato un numero individuale e verrà recapitato a domicilio un apposito documento elettorale individuale riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale, nonché l'indicazione della data e l'orario della votazione oltre alla sede della sezione elettorale a cui l'elettore è assegnato.

Il documento elettorale sarà suddiviso in due parti: una sarà trattenuta all'interno del seggio a dimostrazione dell'avvenuta votazione e sarà fatta firmare dall'elettore stesso al momento della votazione, l'altra, opportunamente vidimata, sarà riconsegnata all'elettore a riprova dell'espressione del voto.

ART. 5

Per accedere al seggio elettorale, l'elettore dovrà presentare sia il certificato elettorale individuale sia un documento di riconoscimento in corso di validità, munito di fotografia.

Chi si presenterà senza certificato elettorale potrà ritirarlo direttamente presso il seggio sul cui registro degli elettori è iscritto, previa identificazione da parte del presidente del seggio stesso.

All'atto dell'accesso al seggio, verranno controllati i documenti dell'elettore, riportando sul registro degli elettori gli estremi del documento di identificazione a lato del nome dell'elettore interessato, controfirmato da uno dei componenti del seggio.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome, sulla lista elettorale.

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare, sotto la propria responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto al seggio, che ne attesti l'identità apponendo la sua firma sulla lista elettorale accanto al nome dell'elettore riconosciuto.

Compiuta l'operazione di voto, uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome sulla lista elettorale.

ART. 6

I cittadini stranieri di cui al comma 1 dell'art. 1 residenti anagraficamente nel Comune di Ancona possono presentare candidature per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto.

Le liste dei candidati, che dovranno contenere ciascuna non meno di quattro e fino ad un massimo di dieci candidature, dovranno essere corredate da un numero variabile di firme di sottoscrittori (da un minimo di 50 firme fino ad un massimo di 100).

Le firme dovranno essere apposte alla presenza di funzionari del Comune delegati ad autenticare le firme stesse, sui moduli predisposti dal Servizio Elettorale almeno trenta giorni prima della scadenza della presentazione delle liste.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 19,00 del 30° giorno antecedente la data di svolgimento della elezione.

Sarà cura del Comitato elettorale di cui all'art. 2 verificare che le liste siano state presentate entro il termine prescritto e siano complete di tutte le sottoscrizioni richieste, considerando che la mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti sarà motivo di esclusione.

Ogni cittadino straniero residente può firmare per una sola lista. Il Comitato elettorale, nell'ambito dei controlli a lui demandati, verificherà altresì eventuali sottoscrizioni doppie.

I candidati devono essere maggiorenni, secondo la legge italiana, residenti nel territorio del Comune di Ancona da almeno 3 (tre) anni e non dovranno aver riportato, durante l'intero soggiorno sul territorio italiano, alcuna condanna penale.

I candidati non possono firmare la propria candidatura.

ART. 7

Le votazioni verranno effettuate tramite una scheda unica sulla quale verranno riportate tutte le liste ammesse, numerate secondo l'ordine di presentazione e stampate da sinistra a destra.

Ogni elettore potrà esprimere la sua preferenza, pena l'annullamento del voto.

Il voto è personale, libero e segreto.

ART. 8

Le liste con i nominativi dei candidati verranno pubblicizzate, a cura del Comune, mediante affissione di pubblici manifesti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la elezione. Gli stessi nominativi saranno inoltre pubblicati all'albo pretorio comunale.

ART. 9

Le elezioni avverranno in concomitanza delle elezioni del Consiglio comunale in due seggi elettorali.

Le operazioni preliminari del seggio inizieranno alle ore 16 del giorno che precede la votazione.

Le operazioni di votazione avranno inizio alle ore 7 della domenica e termineranno alle ore 22 dello stesso giorno; gli elettori che tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio, saranno ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Lo scrutinio dei voti verrà effettuato subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

I risultati saranno resi noti mediante appositi manifesti e verranno, altresì, esposti presso l'Albo pretorio del Comune.

Le sedi dei seggi, le modalità di votazione ed ogni altra notizia utile saranno opportunamente pubblicizzate attraverso appositi manifesti plurilingue.

ART. 10

I seggi saranno gestiti da personale appositamente incaricato.

Il seggio sarà così organizzato:

n. 1 Presidente – persona facente parte dell'Albo dei presidenti di seggio elettorale e nominato secondo quanto stabilito all'art. 3.

n. 1 Segretario – persona facente parte dell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale e nominato secondo quanto stabilito all’art. 3.

n. 2 scrutatori – rappresentanti degli immigrati nominati dal Sindaco su proposta del Comitato elettorale di cui al precedente art. 2.

I seggi si insedieranno il sabato precedente il giorno delle votazioni alle ore 16 per le operazioni preliminari, compiute le quali il presidente del seggio rimanderà le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali vi sarà l’obbligo della presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il segretario.

Sarà garantita la vigilanza del seggio da parte di vigili urbani comunali.

ART. 11

Le schede per le votazioni saranno predisposte dal Servizio Elettorale comunale. Durante le operazioni preliminari da compiersi il sabato, le schede verranno autenticate con il timbro del Comune e firmate da uno scrutatore sulla base del numero di elettori previsti.

Il numero delle schede autenticate sarà riportato nel verbale dei lavori del seggio.

ART. 12

L’elettore voterà tracciando con la matita, sulla scheda che gli verrà consegnata, un segno sul numero della lista e/o sul cognome e nome del candidato preferito, evitando qualsiasi altro segno o indicazione che possa funzionare come segno di riconoscimento.

ART. 13

Qualora l’elettore si accorga di avere sbagliato a compilare la scheda e quest’ultima non sia stata ancora inserita nell’urna, l’elettore potrà richiedere al presidente una seconda scheda, restituendo la prima che verrà subito annullata e chiusa in un plico separato. Qualora invece la scheda sbagliata sia già stata inserita nell’urna, non sarà possibile consegnare altra scheda all’elettore.

Verranno considerate nulle le schede nelle quali non è comunque chiara la volontà dell’elettore.

Al momento dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal presidente del seggio, sentiti gli altri componenti

Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, varrà l’anzianità.

I seggi saranno ripartiti secondo il metodo utilizzato per il Consiglio comunale.

ART. 14

Di tutti i lavori del seggio, verrà compilato apposito verbale.

ART. 15

Sarà compito di ciascun Presidente di seggio, al termine di tutte le operazioni, riconsegnare all’ufficio Elettorale comunale tutto il materiale utilizzato al seggio, ivi compreso il verbale di cui al

precedente art. 14, e comunicare il risultato dello scrutinio , dando atto del numero di voti validi riportati dai diversi candidati.

Sarà cura del suddetto ufficio trasmettere alla Segreteria del Consiglio Comunale **copia** dei verbali contenenti i risultati, per la ratifica del consigliere eletto.

Eventuali ricorsi andranno indirizzati al Sindaco, nella sua funzione di Ufficiale di Governo, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio.

ART. 16

Al personale chiamato a far parte del seggio elettorale, verrà corrisposto un rimborso spese forfettario distinto come segue:

- Presidente L. 200.000
- Segretario L. 161.000
- Scrutatori L. 161.000

ART. 17

Per tutte le altre questioni che si potranno presentare nel corso della votazione, si farà riferimento alle regole previste per i seggi elettorali italiani.